



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO



ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ SOC. COOP. DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE IMPRESA SOCIALE E.T.S.

Motivazioni analitiche – onere – ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

La presente relazione illustra le motivazioni a supporto della scelta da parte del Comune di NOVI VELIA dell'acquisto di quote di partecipazione nella società SOC. COOP. DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE IMPRESA SOCIALE E.T.S. di NOVI VELIA.

Il documento, pertanto, andrà allegato al relativo atto deliberativo da adottare.

Il comune di NOVI VELIA intende acquisire nr. 10 (dieci) quote della Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Impresa Sociale E.T.S. di NOVI VELIA, facenti parte di un pacchetto di quote che è nelle disponibilità della società quali quote proprie, per le quali l'Ente comunale intende impegnare e pagare la somma di euro duecentocinquanta. Detta somma, nello specifico, non rappresenta una voce di costo, ma una mera immobilizzazione finanziaria.

Segnatamente, il documento de quo ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le ragioni e le finalità, nonché i presupposti giuridici ed economici, posti a fondamento della scelta dell'Amministrazione comunale di NOVI VELIA di acquistare una quota di partecipazione nella "Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale - E.T.S.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale interessato deve essere in grado di dimostrare che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in "Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale - E.T.S. :

- sia una scelta preordinata al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- sia una scelta economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario;
- sia una scelta che tenga conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- sia una scelta compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 precisa, inoltre, che l'atto amministrativo deve tener conto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 statuisce che il Comune ha l'obbligo di inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, che delibererà in ordine alla conformità dell'atto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCOM).

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno operare una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Le comunità energetiche rinnovabili trovano specifica disciplina nell'art. 22 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dal quale non può prescindere qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità delle disposizioni nazionali (statali o regionali) di attuazione. Sul piano interno, dopo una prima fase sperimentale volta a favorire la costituzione di piccole comunità energetiche alle condizioni previste dall'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Decreto Milleproroghe, convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 8), la direttiva europea è stata integralmente recepita con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che, all'art. 31, fissa i requisiti di costituzione e partecipazione delle CER, nonché le condizioni di funzionamento, mentre all'art. 32 stabilisce le modalità di interazione con il sistema elettrico.

Il mercato energetico è stato interessato, conseguenza dell'impulso dell'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, da una transizione epocale, che vede il progressivo passaggio da un sistema basato sull'energia fossile e nucleare ad un sistema interamente basato su energie rinnovabili, efficienti e sostenibili.

Nel contesto del Green Deal europeo, istituito nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha stabilito l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e un traguardo climatico intermedio caratterizzato da una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo della neutralità climatica richiede la realizzazione di un sistema energetico integrato in grado di coinvolgere ciascun territorio.

La direttiva (UE) 2018/2001 fissa, dunque, per l'Unione Europea l'obiettivo vincolante complessivo di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo entro il 2030.

L'obiettivo climatico stabilito nella comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 si fonda sullo sviluppo: delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie; del mercato dell'energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), tenendo conto dell'impatto positivo di queste ultime sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le P.M.I. e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli auto-consumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.

Il contesto generale determinato dal recente conflitto in Ucraina, nonché dagli effetti della pandemia di COVID-19, ha provocato un innalzamento dei prezzi legati all'energia nell'intero territorio dell'Unione europea, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare il processo per il raggiungimento dell'efficienza energetica mediante l'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili. In tale contesto, merita attenzione il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, il quale mira a rendere l'Unione europea indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030, attraverso un processo di diversificazione dell'approvvigionamento energetico. La suindicata comunicazione prevede l'anticipazione della capacità eolica e della capacità solare, un aumento del tasso medio di diffusione dell'energia e capacità supplementari di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Alla luce di tali premesse, l'Italia intende trasformarsi da mercato centralizzato, dominato da grandi impianti termoelettrici, ad uno distribuito a fonti rinnovabili, con milioni di cittadini attivi sul fronte della produzione energetica. Strategico – e fondamentale – per il raggiungimento dell'obiettivo resta il contributo delle Comunità Energetiche Locali, gruppi di cittadini, P.M.I. ed enti locali che partecipano direttamente alla condivisione dell'energia prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili. Il Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima, adottato in via definitiva a dicembre 2019 in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, rappresenta lo strumento fondamentale per iniziare il processo di decarbonizzazione del Paese.

Il quadro normativo descritto è altresì arricchito da una serie di leggi regionali finalizzate a promuovere, su base locale, lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

La Regione Campania ha, infatti, approvato il Piano Energetico Ambientale (PEAR), il quale prevede la realizzazione di tre macro obiettivi:

1. Aumentare la competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali;

2. Raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato;
3. Migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture.

Il grande interesse manifestato dalla Regione trova giustificazione nella capacità propria delle CER di fungere da catalizzatori di interessi tra loro eterogenei (sociali, economici, ambientali e paesaggistici), rivelandosi un'utile soluzione al problema dell'accettabilità sociale delle fonti di energia rinnovabile.

È in questo quadro che si colloca, tra gli altri:

- la Legge 2 marzo 2020, n. 1 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”, con la quale la Regione Campania, nel rispetto degli artt. 45, 117 e 118, comma 4, Cost., al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità e dei loro consorzi; la Regione ha altresì attribuito alle Cooperative di comunità la possibilità di costituire Comunità energetiche tra i soggetti soci individuati all'art. 4, comma 1, e precisamente: a) le persone fisiche, incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento, che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale; b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità;
- il D.D. n. 865 del 3/10/2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 3/10/2022, contenente l'Avviso rivolto ai Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione delle Comunità Energetiche Solidali e Rinnovabili;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023”, con la quale la Regione Campania, al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica mediante la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), ha introdotto la possibilità di effettuare, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, entro il 31 dicembre 2023, una ricognizione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella propria disponibilità da mettere a disposizione, previa apposita procedura a evidenza pubblica, per l'installazione degli impianti a servizio delle Comunità energetiche rinnovabili; la Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle suindicate disposizioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il Regolamento Regionale 12 settembre 2022, n. 9, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della Legge Regionale 02 marzo 2020, n. 1 recante “Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso”, con il quale la Regione Campania ha disciplinato le modalità di gestione dell'Albo delle Cooperative di comunità;
- il D.D. n. 114 del 13 febbraio 2023, pubblicato sul B.U.R.C. del 13 febbraio 2023, con il quale la Regione Campania ha approvato l'elenco dei Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ammessi alla concessione di contributi per la promozione della costituzione di "Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali".

La partecipazione, intesa quale strumento di inclusione preordinato a conferire una legittimazione democratica ai procedimenti che presentano profili di maggiore complessità sia sul piano fattuale che su quello della diversificazione degli interessi in gioco, diviene una componente fondamentale nella gestione dei territori interessati.

Le energy communities si pongono - nel contesto della lotta contro i fenomeni di povertà energetica - quale laboratorio per la sperimentazione di un modello innovativo di collaborazione orizzontale che vede coinvolti stakeholders di diversa natura, pubblica e privata.

Le comunità energetiche rappresentano, dunque, un modello partecipativo ad ampio spettro che esprime una continuità e una speciale capacità di adattamento anche al nuovo contesto post-emergenziale, in cui emerge la necessità di implementare strumenti e modelli innovativi di partenariato pubblico-privato.

La definizione di comunità di energia rinnovabile offerta dalla citata direttiva UE n. 2001/2018 ne chiarisce la speciale natura di soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 2, par. 2, n. 16). I membri di tali comunità sono - sulla base di un modello che presuppone una partecipazione ad ampio spettro idonea a coinvolgere istituzioni, società civile e mondo produttivo-imprenditoriale - persone fisiche, piccole e medie imprese, autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), caratterizzate in chiave teleologica da un tratto specifico: l'obiettivo comune principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (art. 2, par. 2, n. 16), lett. c). Invero, il criterio della prossimità geografica, che contraddistingue le CER, rappresenta un valore aggiunto nel generare l'accettazione locale dei progetti di energia rinnovabile, ancorché non vada inteso in maniera eccessivamente stringente, per evitare di limitare la costituzione delle comunità. L'idea che emerge, valorizzata anche - e soprattutto - da ultimo dal PNRR è quella di una struttura organizzativa fondata sul paradigma partecipativo ed inclusivo; una conferma a tale impostazione si ricava dall'art. 22 della direttiva 2001/2018, il quale riconosce come la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili (par. 2 lett. f). Il PNRR, peraltro, riconduce le comunità energetiche entro lo schema più ampio delle strutture collettive di auto-produzione, ma riconosce come aspetto centrale quello della estensione della sperimentazione già avviata nell'ambito di una dimensione più significativa che si focalizzi in particolar modo sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale.

La Comunità energetica si propone quale soggetto produttore di un beneficio socialmente apprezzabile a favore di una pluralità di utenti che partecipano alla sua costruzione in primis e, successivamente, alla sua operatività.

La Cooperativa di comunità, intesa quale collettività organizzata, contribuisce, dunque, a intercettare e soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità della vita, mediante la fornitura di benefici ambientali, economici e sociali attraverso l'installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili, funzionali alla riduzione dei costi energetici a carico dei soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento, compatibilmente con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'Ente comunale di NOVI VELIA considera, dunque, la costituzione e lo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile Locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, oltre a configurare un paradigma per la diffusione di valori strettamente connessi alla sostenibilità, intesa in termini di innovazione, lavoro, ambiente, salute, quale profilo di portata generale e strategica per le attività consentite e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e alla produzione di un servizio di interesse generale.

La costituzione e lo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile all'interno del proprio territorio comunale, quale presupposto indefettibile per contribuire allo sviluppo sostenibile, rappresenta il punto focale della transizione energetica e lo strumento fondamentale per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica basati sulla generazione distributiva, il localismo energetico e il contrasto alla povertà energetica locale.

L'obiettivo principale della partecipazione alla Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile risiede nella promozione della coesione, della solidarietà e del contrasto all'impoverimento sociale della comunità, attraverso la valorizzazione di servizi e di attività tese a contrastare il declino economico, sociale e urbanistico in stretta collaborazione con gli attori sociali del territorio interessato.

La suindicata attività è assunta dal Comune di NOVI VELIA come necessaria in relazione al territorio di riferimento, per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività e non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico ovvero sarebbe espletata a condizioni differenti e più gravose in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Le cooperative di comunità costituiscono, invero, un nuovo modello di innovazione sociale, che vede cittadini attivi di un territorio in difficoltà (territorio montano) organizzarsi per trasformare le esigenze di quella comunità in nuove opportunità di crescita, di sviluppo e di lavoro.

L'acquisto delle quote di partecipazione nella Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale E.T.S. - rappresenta, pertanto, l'epilogo di un percorso che è stato determinato da una successione di fasi articolate, in particolare:

- Adozione della delibera di giunta comunale n. 11 del 1° febbraio 2023 a indirizzo politico in cui è stata manifesta l'espressa volontà di avviare il processo per la costituzione del nuovo soggetto giuridico cooperativa di comunità;
- Nomina di un RUP, cui è affidato il compito di individuare un soggetto facilitatore in grado di supportare l'Ente nelle operazioni propedeutiche alla costituzione della cooperativa di comunità;
- Adozione della Determina del RUP n. 98 dell'11 agosto 2023 di affidamento dell'incarico di supporto e assistenza alla Società Ceress srl con sede in Bergamo;
- Fissazione di un incontro conoscitivo con la cittadinanza in data 11 ottobre 2023 con l'obiettivo di trasmettere un corretto flusso informativo in merito alla convenienza dell'iniziativa, alle potenzialità del modello giuridico e alle ragioni della eventuale partecipazione;
- Pubblicazione di un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse in data 25/10/2023, adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente, con pubblicazione sull'albo pretorio con nr. 501, mediante affissione diretta di manifesti negli appositi spazi ubicati all'interno del territorio comunale, al fine di favorire e agevolare la conoscenza e la conseguente possibilità presentare richiesta di adesione mediante gli appositi moduli;
- Raccolta delle adesioni curata dalla società Ceress mediante utilizzo di piattaforma informatizzata.

L'iter appena descritto si completerà con la costituzione del soggetto Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale - E.T.S.

L'Ente locale partecipante intende così garantire un servizio accessibile a tutti i cittadini in termini di prezzo oltre che qualitativamente elevato, in relazione ad un servizio che in assenza di tali condizioni non risulterebbe contendibile per il mercato né agevolmente fruibile a tutti gli utenti finali. La qualità e il prezzo dei servizi prestati sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale. L'Ente comunale intende garantire, cioè, l'equilibrio economico-finanziario della propria comunità, utente finale di un servizio pubblico di interesse generale.

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisto delle quote di partecipazione nella "Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale - E.T.S.", sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- Efficiente: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- Efficace: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- Economica: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato ossia quello dell'affidamento del ruolo di soggetto aggregatore territoriale.

L'intervento pubblico in siffatta realtà societaria esclude l'impiego di risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione sociale in attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, attraverso una funzionale gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di ridurne

l'impatto sulla finanza pubblica. L'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi a fronte di un investimento economico limitato. I costi da sostenere per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale sono connessi esclusivamente agli investimenti alla base della creazione delle infrastrutture necessarie.

Diversi sono i benefici di natura ambientale, sociale ed economica a vantaggio dell'intero territorio interessato.

Tra i vantaggi ambientali merita attenzione la produzione di energia pulita e il conseguente risparmio di tonnellate di CO₂ pari a 7 alberi per tonnellata non abbattuti.

Con riferimento ai vantaggi sociali è opportuno evidenziare che le comunità energetiche sono promosse dalla Comunità Europea nella direttiva RED II per incentivare l'associazionismo dei cittadini definendo il concetto di *prosumer* ovvero di *energy citizen*, introdotto dalla Commissione europea nel quadro dell'*Energy Union* – strategia europea per l'energia e il clima al 2050 – incentrato sulla promozione dell'aggregazione ai fini della condivisione energetica.

Tra i vantaggi economici è possibile calcolare un risparmio fino a 65 €/MWh per i soci produttori in aggiunta ai tipici benefici dei proprietari di impianti fotovoltaici quali autoconsumo e valorizzazione dell'energia immessa in rete; 20 €/MWh per i soci utenti/consumatori. A mero titolo esemplificativo:

- Il proprietario di un impianto fotovoltaico domestico da 6 kW può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 220 euro;
- Il proprietario di un impianto fotovoltaico aziendale da 100 kW può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 3.600 euro;
- Il proprietario di una utenza domestica tipica (senza alcun impianto fotovoltaico) può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 30 euro;
- Il proprietario di una utenza aziendale (un piccolo negozio di abbigliamento) senza alcun impianto fotovoltaico può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 200 euro;
- Il proprietario di una utenza aziendale (un ristorante di medie dimensioni) senza alcun impianto fotovoltaico può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 700 euro;
- Il proprietario di una utenza aziendale (un supermercato) senza alcun impianto fotovoltaico può verosimilmente conseguire un beneficio annuo di circa 1.400 euro.

In estrema sintesi, e in considerazione di quanto sopra esposto, l'acquisto, da parte di questo Comune, di una partecipazione alla Società Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di NOVI VELIA - Impresa Sociale - E.T.S. è ammissibile siccome sussistono i presupposti e le condizioni indicati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 in tema di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile Area Finanziaria

Bruno Nicoletti

Il Responsabile Area Tecnica

Mario De Cesare